

Avv. Francesco Paolo Sisto
Avv. Sabina Ornella di Lecce

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA

BARI

RICORSO EX ART. 129 CPA

I sottoscritti sigg.ri **D'Introno Pasquale**, nato a Corato il 17/10/1970 ed ivi residente alla viale A. Diaz, 27 c.f. DNTPQL70R17C983R, quale candidato sindaco per le elezioni del Consiglio Comunale di Corato, **Avella Vincenzo**, nato a Corato il 09/09/1962 e residente in Corato in Via Piccinni, 92 (c.f. VLLVCN62P09C983N), **Corcelli Cataldo**, nato a Corato il 18/01/1961 ed ivi residente alla Via Str. Est. Montecotugno, 4 (c.f. CRCCLD61A18C983H), **Danushi Maurizio**, nato a Corato il 09/02/2000 ed ivi residente alla Via Str. Est. Zecchiniello, 10 (c.f. DNSMRZ00B09C983H), **Diaferia Domenico**, nato a Corato il 05/02/2000 ed ivi residente alla Via Botticelli, 36 (c.f. DFRDNC00B05C983T), **Di Bartolomeo Domenico**, nato a Bisceglie (BT) il 17/03/1977 e residente a Corato alla Via S. Tommasi, 6 (c.f. DBRDNC77C17A883S) **Fabiano Gina**, nata a Corato il 06/05/1971 ed ivi residente alla Via Emanuela Loi, 18 (c.f. FBNGNI71E46C983), **Ferrante Gaetano**, nato a Corato il 25/07/1959 ed ivi residente alla via Settembrini, 46 (c.f. FRRGTN59L25C983U), **Lafiandra Nicoletta**, nata a Corato il 30/03/1969 ed ivi residente alla Via Don Minzoni, 148 (c.f. LFNNLT69C70C983K), **Lastella Maria**, nata a Corato il 26/06/1966 ed ivi residente alla via Torre Nuova Prima 8C (c.f. LSTMRA66H66C983X), **Leo Vincenzo**, nato a Bingen (DEU), e residente in Corato alla via Degli Orti, 3 il 20.10.1965 (c.f. LEOVCN65R20Z112Q), **Mangione Lorena**, nata a Trani il 25/02/1980 e residente in Corato alla via Giovanni Paisiello, 23 (c.f.: MNGLRN80B65L328Z), **Mastrapasqua Nunzia**, nata a Corato il 10.12.1957 e ivi residente alla via Belgioioso, n. 19 (c.f. MSTNNZ57T50C983E), **Mezzina Vincenza**, nata a Bisceglie (BT) il 16/07//1976 ed

ivi residente alla Via L.Di Molfetta, 100 (c.f. MZZVCN76L56A883E) **Muggeo Aldo**, nato a Corato il 05/07/1956 ed ivi residente alla via Dante, 37 (c.f. MGGLDA56L05C983B), **Olivieri Mauro**, nato a Corato il 11/08/1979 ed ivi residente in Via Monte Vodice, 11 (c.f. LVRMRA79M11C983G), **Petrone Anna**, nata a Corato il 26.11.1945 ed ivi residente alla via San Domenico, 53 (c.f. PTRNNA45S66C983S), **Pulito Francesco**, nato a Corato il 30/09/1975 ed ivi residente alla via Masaccio n. 8 (c.f.: PLTFNC75P30C983S), **Rana Rosalia**, nata ad Andria il 21/03/1966 e residente in Corato alla via Catania,12 (c.f. RNARSL66C61A285Q), **Roselli Giuseppe**, nato a Corato il 01/05/1961 ed ivi residente alla Via Gen.C.A. Dalla Chiesa, 6 (c.f. RSLGPP61E01C983N), **Tarantini Giuseppe**, nato a Corato il 18/03/1980 ed ivi residente alla Via M. Randolfi, 33 (c.f. TRNGPP80C18C983B), **Vangi Antonio**, nato a Corato il 23.12.1999 ed ivi residente alla via Ettore Socci, 16- interno 2 (c.f. VNGNTN99T23C983N), **Vangi Filippo**, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 13/05/1985 e residente a Corato in Via San Martino, 8 (c.f. VNGFPP85E13H645L), quali candidati nella lista “Forza Italia” per le elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corato, nonché i sigg. **Caiati Giovanni**, nato a Bari il 1 aprile 1987 e residente in Corato alla via Castel Morrone, 33/F(cf CTAGNN87D01A662T) e **Tarantini Giuseppe**, nato a Corato il 23 Aprile 1970 ed ivi residente alla via Luigi Capuana, 22 (cf TRNGPP70D23C983Q), nella qualità di presentatori della detta lista ”**Forza Italia**”, elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Bari, alla via Roberto da Bari, 36, presso e nello studio degli **Avv.ti Francesco Paolo Sisto**(cf.CFSSTFNC55D27A662L) e **Sabina Ornella di Lecce** (cf DLCSNR55H55D643E), dai quali sono rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procura conferita in calce al presente atto

- ricorrenti -

CONTRO

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-CORATO- in persona del Presidente dott. Covella Nicola, *ex lege* rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Bari, alla Via Melo Da Bari, n. 97;

- resistente -

PREFETTURA BARI- UFFICIO ELETTORALE, in persona del Prefetto, *ex lege* rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Bari, alla Via Melo Da Bari, n. 97

PREFETTURA BARI, in persona del Prefetto in carica

COMUNE CORATO, in persona del legale rappresentante pro-tempore

UFFICIO ELETTORALE COMUNE CORATO, in persona del legale rappresentante pro-tempore

PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TRANI, in persona del legale rappresentante pro-tempore

PER L'ANNULLAMENTO

del Verbale n. 22 del 27 aprile 2019, redatto dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corato, avente ad oggetto:” *Elezioni comunali del 26 maggio 2019. Esame e ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio Comunale di Corato. Lista” **Forza Italia”**, e comunicato in pari data, nonché avverso gli eventuali atti connessi, presupposti e/o consequenziali.*

F A T T O

1. In data 27.04.2019 presso l'Ufficio elettorale del Comune di Corato si riuniva la Sottocommissione Elettorale Circondariale, istituita presso lo stesso Comune, sotto la direzione del Presidente, dott. Nicola Covella e dei componenti, sig. Rita Pomes, Luigi Parziale, Luigi Musci e Vincenzo Pavan, con l'assistenza del segretario sig. Rosa Cirasola,

2. Oggetto della convocazione era l'esame e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corato.

3. La citata Commissione richiamava, in via preliminare, le norme che disciplinano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, la Pubblicazione n. 1/2019, a cura del Ministero degli Interni contenente le istruzioni per la presentazione

e l'ammissione delle candidature, nonché il Decreto del Prefetto di Bari, datato 27.03.2019, con il quale risultano indette le elezioni comunali per domenica 25 maggio 2019, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 9 giugno 2019.

4. Di seguito elencava le operazioni ascritte alla sua competenza.

5. Successivamente, passava all'esame della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale con relativa candidatura alla carica di Sindaco, presentata da "Forza Italia" al Segretario Comunale di Corato in data 26.04.2019 e da questi trasmessa alla stessa Commissione.

6. Alla presenza dei delegati di lista, sigg. Giovanni Caiati e Giuseppe Tarantini, il Presidente, verificato il rispetto del termine per la sua presentazione, passava all'esame delle firme dei sottoscrittori e dei candidati.

7. All'uopo, rilevava che 218 firme dei sottoscrittori ed 8 firme dei candidati risultavano autenticate in Corato da Angela Antonicelli, Funzionario giudiziario civile e penale del Tribunale di Bari.

8. Ritenuto, pertanto, che il procedimento di autenticazione, come attestato dalle dichiarazioni di presentazione di lista fosse avvenuto *"al di fuori della competenza territoriale del funzionario medesimo, circoscritto al circondario del Tribunale di Bari, in contrasto con quanto disposto dall'art. 14 comma 1-2 L. 53/1990"* ricusava la lista di "Forza Italia", posto che *"le nullità dell'autenticazione delle firme dei predetti 8 candidati e la conseguente ricusazione delle candidature medesime, pur non determinando la riduzione del numero dei candidati al di sotto di quelli previsti dalla legge, pari a 16, comporta il mancato raggiungimento della quota minima di genere femminile e, pertanto, l'esclusione della lista"*.

9. A supporto di tale decisione richiamava la pronuncia del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria, n. 22-2013, al tenore della quale il potere di autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, attribuito a tutti i pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 comma 1 Legge 21-03-1990 n. 53, sarebbe esercitabile all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

10. La decisione di ricusazione e la conseguente esclusione della lista veniva comunicata ai suoi delegati, sigg. Giovanni Caiati e Giuseppe Tarantini in pari data, **27 aprile 2019**.

11. Constate le ragioni di esclusione, con nota trasmessa via pec alla

Sottocommissione elettorale circondariale, invitavano quest'ultima a rivedere in autotutela la posizione assunta, fornendo a supporto della istanza una serie di argomentazioni e richiami alla giurisprudenza formatasi successivamente rispetto alla pronunzia richiamata nel provvedimento di ricusazione.

12. Tuttavia, il Presidente della Sottocommissione non ha fornito alcun riscontro.

oooooooooooooooooooooooooooo

Avverso il Verbale n. 22 del 27 aprile 2019, redatto dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corato, avente ad oggetto:” *Elezioni comunali del 26 maggio 2019. Esame e ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio Comunale di Corato. Lista” **Forza Italia**”, e notificato in pari data, nonché avverso gli eventuali atti connessi, presupposti e/o consequenziali, propongono ricorso i nominati in epigrafe, come in atti rappresentati e difesi, i quali ne chiedono l’annullamento, per quanto di seguito si esporrà in*

D I R I T T O

I. VIOLAZIONE ART. 33 DEL DPR 570/1960

La Sottocommissione elettorale Circondariale di Corato ha ricusato le candidature, come innanzi dedotto, applicando gli artt. 14 comma 1 e 2 L. 53/1990, nonché gli artt. 33-34-35 DPR 570/1960.

Più innanzi si argomenterà sulla valenza e sulla portata dell’art. 14 comma 1 e 2 L. 53/1990. In questa sede, occorre concentrare l’attenzione, invece, sulla portata dell’art. 33 del DPR 570/1960, il quale individua un percorso procedimentale che, nella specie, appare non correttamente applicato.

Detta disposizione prevede che” ***la commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:*** a) *verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori eliminando quelle che non lo sono;* b) *ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;* c) *elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma, n. 2, dell’art. 32 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della repubblica;* d) *cancella i nomi dei candidati già*

compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite”.

La ratio di detta previsione è rinvenibile nel principio, immanente all’ordinamento pubblico, il “*favor participationis*” ed, a maggior ragione, immanente ai procedimenti elettorali, nei quali il rispetto delle forme è anche rispetto “*dell’intendimento del legislatore di facilitare con spirito di “efficienza” i procedimenti elettorali e referendari*” (sul punto cfr. Parere CDS n. 2671/2013).

Orbene, a fronte di un’istanza di annullamento in autotutela formulata dai delegati di lista, quali le ragioni per le quali il Presidente non ha provveduto a nuova convocazione della Commissione, al fine di valutarne il contenuto e (magari motivatamente respingerla), ma consentendo, comunque, agli stessi, come previsto dal citato art. 33, un contraddittorio teso ad escludere conflitti e ricorsi?

Quale senso allora richiamare come “*Visto*” il citato art. 33, senza rispettarne i contenuti? La Sottocommissione ha, dunque, violato detta disposizione, non consentendo ai rappresentanti della lista di esporre le proprie ragioni, come ivi previsto.

II.VIOLAZIONE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE ART. 14 COMMI 1 e 2 L. 53/1990

Come dedotto in fatto, la Sottocommissione elettorale ha ricusato le candidature di cui innanzi ed escluso la lista dalla competizione elettorale, ritenuto che l’autenticazione delle firme sia avvenuta ad opera di un funzionario di cancelleria “*incompetente*” non già in funzione del proprio ruolo, bensì perché il potere “autenticatorio” sarebbe collegato ad un concetto di territorialità.

Tale motivazione troverebbe supporto, secondo l'impugnato verbale, nell'art. 14- commi 1-2 della L. 53-1990, come interpretata dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, n. 22 del 9.10.2013.

Esaminiamo il testo della citata disposizione” *1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.*

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Come agevolmente rilevabile, il tenore letterale della norma è particolarmente chiaro.

In alcun passaggio della stessa è dato individuare il limite territoriale che la Sottocommissione elettorale ha ravvisato.

Allora perché individuare nella stessa una previsione “non prevista? E fornire una interpretazione” *additiva*” assolutamente non consentita?

Invero, la risposta più coerente con lo spirito della norma è da ricercare nelle ragioni per le quali si è ampliato il novero dei soggetti abilitati ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali.

Ed all'uopo, significativa valenza assume il parere n. 2671/2013- Adunanza Plenaria- del quale se ne trascrive un passaggio essenziale "La Sezione ritiene opportuno soffermarsi innanzitutto sull'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998 n. 130 e poi modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999 n. 120, vale a dire sulla fonte normativa che individua i soggetti abilitati ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali e delle proposte referendarie e legislative d'iniziativa popolare.

Al riguardo si considera che l'art. 14 detto, come correttamente evidenziato dall'amministrazione, intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste ed estendendo il potere certificativo a soggetti che non lo hanno in via ordinaria.

Tanto si ricava dalla lettera della norma che già nel testo originario stabiliva che "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste ..." dalle norme di legge in materia di elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, regionali, provinciali e comunali, nonché dei membri del Parlamento europeo "i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura e di tribunale, i sindaci, gli assessori comunali delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente delegati dal sindaco".

L'intendimento del legislatore risulta confermato nel testo dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998 n. 130, che ha esteso la speciale potestà di autenticazione anche alla raccolta delle sottoscrizioni relative ai referendum e alle proposte legislative di iniziativa popolare e nel contempo ha ampliato il novero dei soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni, includendovi "i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province...gli assessori comunali e provinciali...i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali...i segretari provinciali ... i funzionari incaricati dal presidente della provincia".

Un ulteriore ampliamento dei soggetti abilitati all'autenticazione è stato, infine, previsto nel testo ora vigente dell'art. 14, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con

l'inclusione dei "cancellieri e collaboratori delle Corti di appello" e dei "consiglieri provinciali e... comunali che comunichino la loro disponibilità".

Le finalità della norma, volta ad agevolare lo svolgimento dei procedimenti elettorali e referendari, sono peraltro evidenti negli atti parlamentari e sono indicative di una linea di tendenza che il legislatore ha confermato anche in prosieguo; al riguardo è sufficiente richiamare l'introduzione relativamente recente nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30 marzo 1952 n. 361), dell'art. 18-bis, il quale dispone che le sottoscrizioni delle liste devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990 (novella introdotta dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2005, n. 270).

*Va, pertanto, condivisa l'analisi dell'Amministrazione richiedente nella parte in cui pone in evidenza la portata applicativa dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, **il cui contenuto dispositivo non può che essere interpretato in modo coerente con l'intendimento del legislatore di facilitare con spirito di "efficienza" i procedimenti elettorali e referendari**".*

oooooooooooooooooooo

Se questa è, dunque, la ratio della norma, appare davvero in stridente contrasto una interpretazione tesa a circoscrivere in un ristretto circuito territoriale il potere di autentica. Del resto, lo stesso Consiglio di Stato molto recentemente ha sottoposto a revisione critica l'avviso espresso dall'Adunanza Plenaria nella decisione resa nel 2013, operando una delimitazione della sua portata applicativa. In proposito, ha evidenziato come che *"quel pronunciamento dell'Adunanza Plenaria abbia in realtà (già) mancato di attuare in concreto la funzione nomofilattica che gli è propria: le stesse singole Sezioni del Consiglio di Stato lo hanno infatti a più riprese sconfessato, affermando a più riprese che 'ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori del Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare' (così Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1989)".* Ed infatti, *"l'Adunanza Plenaria, oltre che ignorare deliberatamente le 'finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale', per individuare la sanzione giuridica da comminare per la attestazione di sottoscrizione delle liste elettorale extra limina da parte di uno fra i soggetti autorizzati dall'art. 14 della L. R. n. 1 n. 53/1990, ricorre all' applicazione (a giudizio del Collegio erroneamente, in via analogica)*

degli artt. 2699, 2700 e 27021 c.c.: senza avvedersi però di violare così il principio di specialità. Quello elettorale amministrativo è invero, ad opinione del Collegio, un sistema conchiuso, al cui interno deve primariamente essere compiuto ogni sforzo esegetico per individuare le eventuali sanzioni giuridiche da comminare a fronte di comportamenti che decampino dalle regole di condotta normativamente prescritte – come del resto può desumersi da pronunce dello stesso Consiglio di Stato, che con riguardo ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. n. 570/1960 [alle cui norme il Collegio ha (anche) attinto per individuare, secondo una interpretazione di tipo sistematico, la sanzione applicabile nel caso di specie] ha espressamente affermato come esse ‘inducono a propendere per la specialità della (relativa) disciplina insuscettibile, pertanto, di interpretazioni analogiche praticabili soltanto in assenza di specifiche norme applicabili’ (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 luglio 1990, n. 595)”.

E’, dunque, illegittima la determinazione di riconsiliazione della lista per le motivazioni poste a sostegno della decisione qui impugnata, come espressamente ritenuto dal **Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 23.5.2016 n. 2166**, con riferimento a vicenda in cui “la Commissione Elettorale Circondariale di Napoli ha espunto 11 candidati dalla lista ‘Bene Comune con De Magistris’, presentata per la competizione elettorale relativa all’elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio Comunale di Napoli”, “motivata con riguardo al fatto che le autentiche delle loro sottoscrizioni sull’accettazione delle candidature sono state eseguite da funzionari di altri Comuni”.

In particolare, con la predetta pronuncia il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 2483/2016, che aveva respinto il ricorso proposto dai delegati della predetta lista avverso il provvedimento espulsivo, motivata sull’erroneo rilievo “che, ai sensi dell’art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53, il potere di autentica dei funzionari comunali è limitato alle competizioni elettorali relative al comune presso il quale i funzionari stessi prestano servizio”. Il Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia n. 2166/2016 ha sostenuto che “è fondato il motivo con cui gli appellanti deducono che il menzionato art. 14 della L. n. 53/1990 non prevede la limitazione al potere di autentica su cui il TAR ha fondato la propria decisione. Con sentenza dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di doversi discostare, la Sezione ha già affermato che l’orientamento seguito dal TAR <<non trova ... riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della

stessa l. n. 53 del 1990, 'ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale' (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885). Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori del Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare>> (così Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1989). L'esclusione degli undici candidati, è, dunque, illegittima e, per questo, essi devono essere riammessi alle elezioni comunali per cui è causa nella lista elettorale. Per le ragioni che precedono, l'appello è fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza del TAR, va accolto il ricorso di primo grado”.

oooooooooooooooooooooooooooo

Sotto differente profilo, deve dedursi che il funzionario giudiziario che ha provveduto ad autenticare le firme di parte dei sottoscrittori e candidati rinviene il proprio potere certificativo dal proprio status di pubblico ufficiale, dipendente dell'Amministrazione giudiziaria ed, in particolare, del Distretto della Corte di Appello di Bari, in ragione del rapporto organico.

Sul punto, si richiama una decisione del T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 13/05/2015, n.2645, che, seppur riferita a differente fattispecie, sostiene che”*Il potere di autenticazione del Consigliere comunale è limitato al procedimento elettorale del Comune nel quale è stato eletto ed espleta il proprio mandato, così come nessuna norma vieta di raccogliere le firme degli elettori presentatori della lista in un luogo diverso dal Comune dove ha luogo la competizione elettorale. Il Consigliere comunale -alla stessa stregua del notaio (o di altro pubblico ufficiale con funzioni territorialmente delimitate) che, nella sede territoriale di propria competenza, autentica la firma dei soggetti stipulanti un contratto di compravendita di un bene immobile allocato al di fuori della circoscrizione della Corte d'Appello ove svolge il proprio incarico - non espleta un'attività destinata ad avere effetti reali sul territorio di un diverso Comune e, quindi, ad incidere su una realtà geograficamente ultronea rispetto a quella di appartenenza, ma svolge un servizio che si risolve nell'attestazione del compimento di un'attività materiale il cui risultato viene trasposto 'in un documento rappresentativo dell'accaduto munito di fede privilegiata”.*

IN VIA GRADATA

In via meramente gradata, deve evidenziarsi l'insussistenza della ipotesi di nullità delle autentiche, individuata dalla Sottocommissione, perché effettuate da soggetto incompetente.

Tanto, in ragione 1) del principio di conservazione degli atti; 2) dei richiamati principi che informano la normativa in materia di elezioni ed, in particolare, l'art. 14 citato; 3) della tassatività delle cause di nullità.

Deve, in proposito, osservarsi che la sanzione della nullità è, espressamente, prevista nella sola ipotesi di mancanza di autentica, come statuito dal Consiglio di Stato, Sezione V, decisione 6 marzo 1990, n.263, *«In tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisce momento essenziale del procedimento....»*

«La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto ad substantiam actus per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

«La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista.»

E proprio in ragione di tale principio, la stessa giurisprudenza (T.A.R Catania, (Sicilia) sez. IV, 06/10/2017, n.2319) si è espressa, ritenendo affetta da mera irregolarità ad effetti non invalidanti” **la sottoscrizione delle liste elettorali “extra limina” da parte di un soggetto autorizzato per legge**”. Si è, in proposito, affermato *“che la sottoscrizione delle liste elettorali extra limina da parte di uno fra i soggetti autorizzati dall'art. 14 della L. R. n. 1 n. 53/1990 non determini l'inefficacia della sottoscrizione medesima a norma dell'art. 2701 c.c., ma una loro (mera) irregolarità ad effetti non invalidanti a norma del combinato disposto degli artt. 28 e 30 D.P.R. n. 570/1960, 8 e 14 D.P.R. n. 223/1967, 20 L. n. 15/1968 e 21 octies, secondo comma, L. n. 241/1990. ... Poiché dunque i soggetti di cui all'art. 14 della L. R. n. 53/1990 assolvono ad una funzione meramente notarile nel rispetto di quanto previsto, per plurimi rinvii, dal già richiamato art. 20 L. n. 15/1968 (alla cui stregua l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste*

nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio), è evidente come, a fronte di mai specificatamente dedotti vizi di irregolare individuazione dei sottoscrittori delle liste, la violazione delle regole sulla competenza territoriale del pubblico ufficiale il quale abbia proceduto alla attestazione della sottoscrizione delle stesse decampi in (mera) irregolarità amministrativa ad effetti non invalidanti in base all'applicazione dell'art. 21 octies, secondo comma, L. n. 241/1990, alla cui stregua 'non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato' – ritenendo il Collegio di dover giustappunto ricondurre ad un vizio sulla (mera) 'forma degli atti' quello di accertamento della sottoscrizione delle liste elettorali ad opera di uno dei soggetti di cui all'art. 14 L. R. n. 53/1990, in località posta oltre il perimetro della circoscrizione propria all'ente presso cui esso operi (e poco importa se in base ad un rapporto di servizio a titolo professionale od onorario)''.

E, comunque, si evidenzia che «È ammissibile il soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale qualora una irregolarità riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale» (**Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 25 maggio 2017, n.2472**).

Quanto innanzi esposto rende evidente la manifesta illegittimità della decisione qui impugnata ed il grave pregiudizio che incombe sulle elezioni comunali e sulle regole della democrazia, escludendo dalla competizione gran parte dell'elettorato.

Per tutto quanto precede, i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi

CHIEDONO

che l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dichiarare ammessa alla procedura elettorale la

predetta lista denominata” *Forza Italia*”, con ogni consequenziale statuizione.

Ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni si indicano i seguenti indirizzi pec:
sabina.dilecce@pec.giuffre.it / avv.francescopaolosistosda@pec.it -fax: 0805222141

DICHIARAZIONE DI VALORE. La presente controversia, afferente la materia elettorale, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Bari, data mandato

Avv. Francesco Paolo Sisto

Avv. Sabina Ornella di Lecce